



# ANVU

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI

### COME CAMBIANO LE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI ED ALTRE DISPOSIZIONI

Cambiano nuovamente le regole per i concorsi pubblici e l'utilizzo delle graduatorie. Già dopo l'intervento della Corte dei Conti delle Marche con il parere 41/19 lo scorrimento delle graduatorie approvate entro il 31.12.2018 era stato consentito oltre i limiti previsti dalla legge 145/2018, anche a favore di comuni terzi rispetto a quello che approvava la graduatoria.

Ora con la Finanziaria 2020 (G.U. 304 del 30.12.2019), Legge 160/2019, **tale comma 365 dell'art. 1 è stato abrogato e quindi vi è pieno utilizzo delle graduatorie a partire dal 1.1.2020 con facoltà totale di scorrimento ed utilizzo oltre i posti messi a concorso.**

Ma non sono soltanto queste le novità. Con il comma 147 della Legge 160/2019 vengono modificati i parametri di validità delle altre graduatorie a partire dal 2011: **a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.**

Inoltre, con il successivo comma 149 viene stabilito che le graduatorie approvate a partire dal **1 gennaio 2020 valgono soltanto due anni** e non più tre, in quanto si è andati a modificare l'art. 35 comma 5 ter del D.Lgs. 165/2001.

Con il comma 163 vengono inoltre **inasprite le sanzioni a carico del Responsabile per la Trasparenza ed Anticorruzione che non ottempera all'obbligo di pubblicazione richiesto ai sensi dell'Accesso Civico**, mediante modifica al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 : a) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili». all'articolo 47: 1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 ».

# ANVU

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

### *IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI*

---

Vengono inoltre resi obbligatori alcuni adempimenti relativi alla pubblicazione dei bandi e delle graduatorie con il comma 145: “All’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » sono sostituite dalle seguenti: « , **le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori** »”. Ricordiamo che l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso è previsto dall’articolo 4, comma 1-bis, del DPR 9 maggio 1994, n. 487. Quindi ora dovranno essere pubblicati sui siti degli Enti non solo i bandi di concorso, ma le tracce delle prove, le graduatorie finali da aggiornarsi man mano con lo scorrimento degli idonei.

**IL RESPONSABILE  
VICE PRESIDENTE NAZIONALE  
Cav. Dott. Roberto Benigni**

*Ars Nostra Vis Urbis*